



# AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

VIALE MATTEOTTI 147 - 18100 IMPERIA - TEL. 0183/7041 fax 0183/62341  
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00247260086

**SETTORE TUTELA DELL' AMBIENTE - POLITICHE ENERGETICHE PROTEZIONE CIVILE**

Servizio Aria, Acqua, Rumore ed Energia



## **AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**

Parte 1

MODALITA' AUTORIZZATIVE

AGGIORNATA AL 23.08.2010

## SOMMARIO

<b>SOMMARIO</b>	<b>2</b>
<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>4</b>
1. Principale normativa di riferimento	4
2. Allegati	5
<b>MODALITÀ AUTORIZZATIVE</b>	<b>6</b>
Competenze autorizzative	6
Impianti per i quali è in genere necessaria l’Autorizzazione Unica provinciale	6
La domanda di Autorizzazione Unica	7
La partecipazione del pubblico	7
Atti di pianificazione territoriale e vincoli	8
La procedura autorizzativa unica	10
	<b>13</b>
Compatibilità urbanistica e territoriale degli impianti sottoposti ad autorizzazione unica	17
Procedure semplificate	18
▪ Dichiarazione di Inizio Attività (art. 23 della l.r.16/2008 e s.m.i.)	18
▪ Comunicazione di Inizio Attività	18
Altri casi che esulano dal campo di applicazione dell’autorizzazione unica	18
Installazione di impianti fotovoltaici sulla copertura di serre	19
Procedure speciali propedeutiche all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio	20
Sanzioni (articolo 33 l. r. 22/2007e s.m.i.)	21
Classificazione delle fonti di energia	21

## **PREMESSA**

La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono subordinati al rilascio di una autorizzazione unica, secondo quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Con la Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 22, la Regione Liguria, all'articolo 8, ha affidato la competenza autorizzativa alle Province (mediante il rilascio di una Autorizzazione Unica); le modalità generali della procedura amministrativa sono state ridefinite dalla Legge Regionale n. 16 del 6 giugno 2008, successivamente modificata con la Legge Regionale n. 45 del 24 dicembre 2008.

In attesa dell'emanazione dei regolamenti attuativi da parte della Regione Liguria, il Settore Tutela dell'Ambiente – Politiche Energetiche – Protezione Civile della Provincia di Imperia ha ritenuto opportuno preparare il presente documento che si pone come guida, da un lato, per la predisposizione delle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica e, dall'altro, per la presentazione della domanda, al cui riguardo si riporta in allegato la modulistica di base.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### 1. *Principale normativa di riferimento*

- Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 12, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- Legge Regionale 30 dicembre 1998, n. 38, "Disciplina della valutazione di impatto ambientale";
- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22";
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 592";
- Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 1999, n. 534, "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell'articolo 2, comma 2, l.r. 20.3.1998, n.12";
- Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2002, n. 752, "Modifiche alle norme tecniche della VIA regionale e della Verifica/Screening";
- Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2002, n. 965, "Criteri per la elaborazione della redazione di verifica/screening di cui all'articolo 10 della l.r. 38/98 per gli impianti di produzione di energia da biomassa";
- Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2002, n. 966, "Criteri per la elaborazione della redazione di verifica/screening di cui all'articolo 10 della l.r. 38/98 per gli impianti eolici";
- Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2003, n. 1384, "Ordinanza n. 3274/2003. Articolo 2, comma 4. Rischio sismico. Approvazione elenco edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali e del programma temporale delle verifiche";
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

- Legge Regionale 4 agosto 2006, n. 20, “Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale”;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007, “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387”;
- Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 22, “Norme in materia di energia”
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 183 del 26.02.2008 “Indirizzi e criteri per la valorizzazione energetica delle biomasse. Norme tecniche per la V.I.A. ex l.r. n. 38/1998”
- Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 23.05.2008 “Norme Tecniche art. 16 l.r. 38/98. Indirizzi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili”
- Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16, “Disciplina dell’attività edilizia”.
- Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 45, “Modifiche alle leggi regionali 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e 25 luglio 2008 n. 25 (Disposizioni per la promozione ed il finanziamento dei programmi integrati per la mobilità “P.I.M.”)”.
- Circolare 9 marzo 2009 del Dipartimento Pianificazione Territoriale Dipartimento Ambiente “ Indicazioni operative sulle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

## **2. Allegati**

- A. Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2002, n. 965, “Criteri per la elaborazione della redazione di verifica/screening di cui all’articolo 10 della l.r. 38/98 per gli impianti di produzione di energia da biomassa”;
- B. Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2002, n. 966, “Criteri per la elaborazione della redazione di verifica/screening di cui all’articolo 10 della l.r. 38/98 per gli impianti eolici”;
- C. Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 23.05.2008 “Norme Tecniche art. 16 l.r. 38/98. Indirizzi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili”
- D. Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 45, “Modifiche alle leggi regionali 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e 25 luglio 2008 n. 25 (Disposizioni per la promozione ed il finanziamento dei programmi integrati per la mobilità “P.I.M.”)”.
- E. Circolare 9 marzo 2009 del Dipartimento Pianificazione Territoriale Dipartimento Ambiente “ Indicazioni operative sulle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- F. Cartografia delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici (allegato II alla DCR n.3/09).
- G. Schema di sintesi dei siti potenzialmente idonei all’installazione di impianti eolici (allegato I alla DCR n.3/09).

## **MODALITÀ AUTORIZZATIVE**

### ***Competenze autorizzative***

La casistica autorizzativa per gli impianti è stata ridefinita con la Legge Regionale (Liguria) 24 dicembre 2008, n. 45. Dal punto di vista autorizzativo, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono subordinati alternativamente:

alla Comunicazione di Inizio Attività al Comune competente per territorio;

alla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) al Comune competente per territorio;

al rilascio di una Autorizzazione Unica Provinciale (AU) alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto, tramite le procedure introdotte dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e specificate dalla L.R. 22/2007 e successive modifiche ed integrazioni, (Legge Regionale 16/2008, Legge Regionale 45/2008).

Il corretto percorso autorizzativo è di fatto determinato dalle caratteristiche dell'impianto, primariamente in termini di tipologia, taglia, dimensioni.

### ***Impianti per i quali è in genere necessaria l'Autorizzazione Unica provinciale***

L'articolo 8 della Legge Regionale 22/2007 assegna alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili e delle centrali ibride, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), alle condizioni previste dal PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) e dal Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2006 n. 4.

Salvo i casi particolari dettagliati nei paragrafi seguenti, risulta in genere di competenza della Provincia l'Autorizzazione Unica per gli impianti di seguito individuati:

- a. pannelli solari termici con sviluppo superiore a 100 metri quadrati;
- b. impianti fotovoltaici con potenza di picco superiore a 20 kW
- c. impianti eolici con potenza di picco superiore a 60 kW;
- d. impianti da fonte idraulica con potenza superiore a 100 kW;
- e. impianti a biomasse (per produzione di energia elettrica) con potenza superiore a 200 kW;
- f. centrali ibride;
- g. impianti di cui ai punti a ÷ e caratterizzati da valori di potenza inferiori alle soglie riportate ma per i quali sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza preordinata all'esproprio, imposizione di servitù o dichiarazione di inamovibilità.

Inoltre, l'Autorizzazione Unica riguarda anche le opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti ai punti precedenti.

### **La domanda di Autorizzazione Unica**

La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Settore Tutela Ambiente – Politiche Energetiche – Protezione Civile della Provincia di Imperia utilizzando, nelle more della emanazione della modulistica standard da parte della Regione, le indicazioni riportate in allegato alla presente, corredandola degli ulteriori elaborati che, di volta in volta, siano necessari o utili ed opportuni.

In particolare la domanda, accompagnata da marca da bollo da 14,62 Euro, deve contenere:

- una relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto delle aree interessate, delle caratteristiche dell'impianto di cui si chiede l'autorizzazione, delle eventuali opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso;
- collocazione dell'impianto su carte tecniche di scala adeguata (corografia 1:25.000, ambito di progetto 1:5.000 e dettaglio 1:1000 o inferiore);
- disponibilità delle aree;
- confronto con la pianificazione e i vincoli insistenti sul sito (PTCP, Pianificazione di Bacino, PUC/PRG, SIC, ZPS, vincolo paesistico, vincolo idrogeologico, aree instabili etc...);
- progetto con indicazione planimetrica dell'impianto e dell'allacciamento alla rete elettrica, potenza installata, producibilità attesa;
- foto inserimento rispetto alle visuali significative;
- eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- la documentazione prevista dalla d.G.R. 965/2002 e dalla d.G.R. 183/2008, per *impianti alimentati a biomasse*;
- la documentazione prevista dalla d.G.R. 965/2002 e dalla d.G.R. 183/2008 e verifiche statiche per *impianti eolici*;
- la documentazione prevista dalla d.G.r. 551/2008, verifica statica nel caso siano a tetto, verifica dell'assenza del rischio di abbagliamento, nel caso di impianti posti in vicinanza o comunque visibili da infrastrutture viarie per *impianti fotovoltaici e solari termici*;
- relazione paesaggistica nel caso in cui l'intervento interessi una zona vincolata ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- una copia "non riservata" della domanda, da destinare alla eventuale consultazione del pubblico o, in alternativa, una dichiarazione scritta di autorizzazione per la messa a disposizione del pubblico della copia integrale della domanda presentata.

### **La partecipazione del pubblico**

L'articolo 29, comma 4, della Legge Regionale 16/2008 e s.m.i. stabilisce che a seguito della presentazione della domanda l'Amministrazione Provinciale provvede a darne notizia, con onere a carico del richiedente, mediante pubblico avviso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e l'Amministrazione Provinciale provvede a pubblicare lo stesso avviso sul proprio sito informatico; altrettanto è tenuta a fare la Regione Liguria.

L'avviso deve precisare il luogo e le modalità di consultazione del progetto e indicare le eventuali varianti alla strumentazione urbanistica o territoriale, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e

presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Chiunque abbia interesse può presentare osservazioni, in forma scritta ed indirizzate al Settore Tutela dell'Ambiente – Politiche Energetiche – Protezione Civile della Provincia di Imperia, nel termine di 30 gg. a far data dall'avvenuta notizia.

Allo scopo di garantire la riservatezza che potrebbe essere implicata in determinati contenuti della domanda (ad esempio in relazione al segreto industriale), al Proponente è richiesto di fornire anche una copia "non riservata" della domanda, da destinare alla eventuale consultazione del pubblico o, alternativamente, una dichiarazione scritta di autorizzazione alla messa a disposizione del pubblico della copia integrale della domanda presentata.

### **Atti di pianificazione territoriale e vincoli**

In Tabella I sono indicati i principali atti di pianificazione che possono potenzialmente riguardare la realizzazione dell'intervento

<b>Piano</b>	<b>Temi</b>	<b>Ente competente</b>
PTCP	assetti: insediativo, geomorfologico, vegetazionale, norme di attuazione	Regione
PTC provinciale		Provincia
Piano di Bacino		Provincia
Classificazione Acustica	Limiti al rumore ambientale	Comune
Piani dei Parchi		Provincia
Attività di Cava		Regione
PRG o PUC		Comune

**Tabella I**

In Tabella II sono riportate le principali categorie di zone di rispetto che potenzialmente possono insistere su un'area di intervento.

<b>Zona</b>	<b>Norme</b>
Cimiteriale	RD 1265/1934 e ss. mm. ii.
Idraulico	LR 9/1993, piano bac.
Elettrodotto	LR 18/1999, L 36/2001
Stradale	D Lgs 285/1992 e ss. mm. ii.
Ferroviario	DPR 753/1980 e ss. mm. ii.
Servitù militari	L 898/1976, DPR 780/1979 e ss. mm. ii.
Usi civici	L 1766/1927 e ss. mm. ii., LR 27/2002
Gasdotti	DM 24.11.1964
Aeroportuale	L 58/1963 e ss. mm. ii., Codice di navigazione

**Tabella II**

In Tabella III sono, infine, indicati i principali vincoli che potenzialmente possono riguardare l'area oggetto dell'intervento.

<b>Vincolo</b>	<b>Temi principali</b>	<b>Norme</b>	<b>Enti competenti</b>
Aree percorse dal fuoco		L. 353/2000	Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Regione
Paesaggistici	costa, corsi d'acqua pubblici, foreste e boschi, usi civici, etc.	D Lgs 490/1999	Regione, Provincia, Comune, Soprintendenza, Corpo Forestale dello Stato
Storico artistici e architettonici		D. Lgs 490/1999	Soprintendenza
Sismico	edilizia	L 64/1974, LR 29/1983	Provincia
Idrogeologico	esondazioni, stabilità	RD 3267/1923, LR 4/1999	Provincia, Comunità Montana
SIC e ZPS	flora e fauna	DPR 357/1997	Regione, Provincia, Corpo Forestale dello Stato
Acque superficiali e sotterranee per uso umano	prelievo, emungimento	D Lgs 152/1999, LR 43/1995	ASL, Provincia

**Tabella III**

### **La procedura autorizzativa unica**

La procedura autorizzativa può essere così schematizzata nei suoi punti essenziali:

1. qualora gli impianti interessino il territorio di due o più Province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ne sono previsti la maggiore estensione o il maggior sviluppo, previa intesa con l'altra o le altre Province.
2. Il soggetto interessato presenta una domanda, ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs 387/2003, dell'art. 29 della Legge Regionale 16/2008 e s.m.i., accompagnata da marca da bollo di 14,62 Euro.
3. Viene data notizia della presentazione del progetto, con onere a carico del richiedente, mediante pubblico avviso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e sul sito informatico della Regione e della Provincia.
4. L'avviso indica il tipo di impianto, la sua ubicazione e indica se siano necessarie varianti alla strumentazione urbanistico-territoriale; precisa dove e come consultare il progetto, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni.
5. Al Proponente è richiesto di fornire anche una copia "non riservata" della domanda, da destinare alla eventuale consultazione del pubblico o, in alternativa, una dichiarazione scritta di autorizzazione per la messa a disposizione del pubblico della copia integrale della domanda presentata.
6. Nel caso in cui sia richiesta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni al riguardo previste dagli articoli 11 e 52 ter del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni: con il provvedimento di autorizzazione è, pertanto, dichiarata la pubblica utilità dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e dell'esercizio dello stesso. Il provvedimento determina l'inizio del procedimento di esproprio.
7. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.
8. L'autorizzazione deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.
9. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
10. L'iter di Autorizzazione Unica segue quanto previsto dall'articolo 29 della Legge Regionale 16/2008 e s.m.i. e dalla Legge 241/90 e s.m.i.:
  - a) il procedimento si svolge nel rispetto dei principi di semplificazione, mediante la procedura della Conferenza dei Servizi, convocata dall'Amministrazione Provinciale ai sensi dall'articolo 14 e seguenti della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
  - b) il procedimento è unico: ad esso partecipano rappresentanti di tutte le Amministrazioni competenti al rilascio degli assensi e degli atti necessari per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in base alle leggi vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto;
  - c) la prima conferenza di servizi è convocata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda;
  - d) il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni. Tale durata non comprende l'interruzione per il rilascio del provvedimento di

V.I.A.;

e) la Provincia può chiedere integrazioni alla documentazione indicando il termine massimo, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento si intende sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa;

f) nel caso della realizzazione di un impianto idrico l'autorizzazione è subordinata alla concessione alla derivazione idrica che può essere acquisita preliminarmente al procedimento di Autorizzazione Unica.

g) Il provvedimento finale (Autorizzazione Unica) assorbe ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche.

Nello specifico, comprende, se previsti dalla normativa vigente:

- la pronuncia regionale di valutazione di impatto ambientale;
- l'autorizzazione paesistico - ambientale;
- ogni assenso necessario alla costruzione ed all'esercizio degli impianti ai fini urbanistici ed edilizi;
- nel caso in cui l'autorizzazione riguardi opere da realizzare in zona soggetta a vincolo paesistico ambientale, semprechè l'Amministrazione provinciale o regionale si sia espressamente pronunciata in senso favorevole al riguardo, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al positivo visto di legittimità della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria ovvero decorso il termine perentorio di sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento autorizzativo, secondo quanto disposto dall'articolo 159, comma 3, del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, salvo che la stessa Soprintendenza si sia già espressa in senso favorevole nel corso della Conferenza di Servizi.

In via preliminare e non esaustiva in Tabella IV sono indicati i possibili soggetti da convocare per le conferenze dei servizi.

11. Almeno in occasione della Conferenza dei Servizi deliberante i partecipanti devono essere muniti di delega dell'Ente rappresentato.
12. Non debbono considerarsi soggetti al D. Lgs 59/2005 (Autorizzazione Integrata Ambientale) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in cui non sono condotte attività elencate nell'Allegato 1 del D. Lgs 59/2005; tutte le autorizzazioni di tipo ambientale sono acquisite nell'ambito del procedimento unificato.
13. Nel caso in cui l'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile costituisca modifica ad un impianto di altra natura già autorizzato secondo il D. Lgs. 59/2005 o parte di nuovo impianto di altra natura, dovrà essere seguito l'iter procedimentale previsto in ambito di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Come precisato dalla Circolare 9 marzo 2009 del Dipartimento Pianificazione Territoriale Dipartimento Ambiente " Indicazioni operative sulle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia da

fonti rinnovabili” il procedimento di autorizzazione unica disciplinato dal citato art. 29 ha ad oggetto l'approvazione di progetti volti alla realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, comprensiva delle opere ad essi strettamente connesse nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi (quindi, ad esempio, anche strade, piazzali, etc.).

Nell'ambito delle opere strettamente connesse all'impianto possono, dunque, ricondursi quelle strutture di sostegno oggettivamente indispensabili all'installazione dell'impianto stesso di cui si proponga la contestuale realizzazione.

La sussistenza di tale presupposto di connessione deve essere comprovata a cura del soggetto richiedente e valutata in concreto dall'Amministrazione Provinciale competente all'atto di presentazione dell'istanza.

E' evidente poi che per gli impianti e le relative opere connesse rientranti nel campo di applicazione dell'autorizzazione unica, come sopra individuato, anche per la compatibilità urbanistica valgono le regole specifiche di cui al relativo comma 9 secondo periodo.

In Figura 1 della pagina che segue è rappresentato lo schema di flusso per l'iter autorizzativo

# Autorizzazione Unica – Schema di flusso operativo




Figura 1

Ente		Tema	Vincolo	Parere/Prov.	Principali riferimenti normativi	Soglie applicabilità
Provincia	Tutela dell'Ambiente	Rumore, Aria, Suolo, Pianificazione energetica, Scarichi	Possibile vincolo ambientale: classificazione acustica	pareri provvedimenti autorizzativi	D. Lgs 152/2006	
	Urbanistica	paesaggio	se area vincolata e < 5000 abitanti e assente piano puntuale	Nulla Osta Paesaggistico (PD)	D.Lgs 42/2004	Ogni qualvolta c'è un vincolo paesaggistico
	Difesa del suolo	idrogeologico alveo dei fiumi	se fuori comunità montana	Atto formale		Ogni qualvolta c'è un vincolo
	Ufficio Parchi	tutela fauna e flora		parere		
	Viabilità	interferenze con viabilità provinciale		parere		
Comune		Costruzione  Paesaggio Rumore	se area vincolata	Permesso a costruire (PD) Presa atto "caso rientrante DIA" NOP (PD) NOA	articoli 10, 20 DPR 380/2001  articoli 22, 23 DPR 380/2001  Articolo 8 L. 447/95	
Regione	Tutela Paesistica	paesaggio	se area vincolata e > 5000 ab e assente piano puntuale, oppure sempre per "impianti speciali"	Nulla Osta Paesaggistico (PD)		Ogni qualvolta c'è un vincolo paesaggistico
	VIA	VIA o screening	produzione di tipo industriale	Pronunciamento (PD)	LR 38/1998, DM 19.02.2007	Vedere normativa regionale 38/1998
	Foreste	utilizzo biomasse		Parere		
Ufficio delle Dogane		Aspetti fiscali	produzione di energia elettrica		articolo 52 D Lgs 504/95	Per impianti di potenza > 20 kW
ASL		Aspetti sanitari Prelievo di acque dolci	Distanza 200 m da pozzi prelievo acque	parere		

**Tabella IV**

**Segue Tabella IV**

Ente	Tema	Vincolo	Parere/Prov.	Principali riferimenti normativi	Esenzioni
ARPAL	componenti ambientali terre e rocce da scavo		parere (nota) autorizzazione	D. Lgs 152/2006, LR 20/2006	
	compatibilità elettromagnetica	elettrodotti	parere tecnico	LR 22/2007	
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria	Paesaggio		parere (nota)		Ogni qualvolta c'è un vincolo
Comunità Montana	idrogeologico	idrogeologico	Autorizzazione (PD)		Ogni qualvolta c'è un vincolo
Corpo Forestale dello Stato	aree vincolate utilizzo di biomasse	aree boscate	parere	art 146 D Lgs 42/2004	
Vigili del Fuoco	sicurezza impianti		Parere di conformità		
	voli a bassa quota	eolico, tralicci, ostacoli	Nulla Osta		
Autorità Portuale	opere su aree di proprietà				
ENAC	interferenza con i voli		Nulla Osta		
ENAV	interferenza con comunicazioni		Nulla Osta		
Forze Armate, 1a. Reg. Aerea e RFC Liguria	voli a bassa quota	eolico, tralicci, ostacoli	Nulla Osta		
Protezione civile	voli a bassa quota	eolico, tralicci, ostacoli			
ANAS	interferenza con la viabilità				
Demanio	opere su aree di proprietà				
Ente competente per le bonifiche belliche	scavi in zone bombardate				
Gestori linee gas	interferenza con infrastrutture				
A.T.O. /Comuni	Scarichi industriali in pubblica fognatura		Autorizzazione allo scarico		

*Segue Tabella IV*

<b>Ente</b>	<b>Tema</b>	<b>Vincolo</b>	<b>Parere/Provv.</b>	<b>Principali riferimenti normativi</b>	<b>Esenzioni</b>
Società Autostrade	interferenza con infrastrutture				
RFI	interferenza con infrastrutture				
Gestori linee elettriche	interferenza con infrastrutture				
Ministero Comunicazioni	realizzazione di linee elettriche		Nulla osta		
Regione Attività produttive	realizzazione di linee elettriche		Nulla osta		

### **Compatibilità urbanistica e territoriale degli impianti sottoposti ad autorizzazione unica**

Ai sensi dell'art. 29, comma 9 della L.R. 16/2008 e s.m.i., gli impianti soggetti ad autorizzazione unica sono ammessi sotto il profilo urbanistico, fermo restando il rispetto dei vincoli gravanti sull'area e/o sugli immobili e dei divieti o limitazioni previsti nella vigente disciplina urbanistico-edilizia:

- a) se espressamente previsti dallo strumento urbanistico comunale;
- b) nelle zone produttive assimilate alle zone D del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765).
- c) limitatamente agli impianti solari termici e fotovoltaici se collocati sulla copertura di costruzioni in muratura, con esclusione delle zone classificate A ai sensi del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate o se collocati sulla copertura di serre costituite da strutture edilizie stabili.

Nei casi diversi da quelli di cui ai punti a-c, la conclusione della conferenza di servizi, mediante rilascio dell'autorizzazione unica, comporta l'approvazione della conseguente variante alla vigente strumentazione urbanistica.

Ai sensi dell'art. 29, comma 11 e comma 12 della L.R. 16/2008 e s.m.i., laddove gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione e:

- interessino aree ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP, la conclusione della conferenza di servizi, mediante rilascio dell'autorizzazione unica, comporta il rilascio da parte della Regione del provvedimento di deroga al PTCP, comprensivo dell'autorizzazione paesistico-ambientale, ove necessaria;
- interessino aree ricadenti nel regime IS-MA del PTCP, la Regione valuta la compatibilità con tale regime normativo, addivenendo al rilascio del provvedimento di deroga laddove ritenuto necessario, comprensivo dell'autorizzazione paesistico-ambientale, qualora l'intervento ricada in zona vincolata;
- interessino aree ricadenti in zona soggetta a vincolo paesistico ambientale, la Regione si esprime ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesistico ambientale anche nei casi in cui non sia necessaria la deroga al PTCP.

Ai sensi dell'art. 29, comma 7 della L.R. 16/2008 e s.m.i., laddove l'intervento risulti in contrasto con la vigente disciplina urbanistica e territoriale nell'ambito della conferenza di servizi devono essere acquisiti gli assensi dell'Amministrazione comunale e delle altre Amministrazioni competenti in materia urbanistico territoriale in merito alle relative varianti.

### ***Procedure semplificate***

In casi particolari l'Autorizzazione Unica non è necessaria e valgono, alternativamente, le procedure semplificate (Dichiarazione Inizio Attività, Comunicazione Inizio Attività):

▪ Dichiarazione di Inizio Attività (art. 23 della l.r. 16/2008 e s.m.i.)

Rientrano in tale procedura i seguenti impianti:

- a) pannelli solari termici da 20 a 100 mq.;
- b) impianti fotovoltaici fino a 20 kW;
- c) impianti eolici fino a 60 kW;
- d) impianti idraulici fino a 100 kW;
- e) impianti a biomasse fino a 200 kW.

In relazione agli impianti soggetti a DIA obbligatoria, nel caso di interventi in zone vincolate sotto il profilo paesistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m., l'ente competente al rilascio della relativa autorizzazione deve essere individuato in base alle regole ordinarie desumibili dalla LR n. 20/1991 e s.m. nonché dalla LR n. 21/2006 e dalla LR n. 22/2008. Si ricorda inoltre che, ove gli impianti di energia alternativa sopramenzionati risultino assoggettati alla procedura di VIA o di verifica-screening in base agli elenchi allegati alla legge regionale n. 38/1998, la DIA obbligatoria può essere presentata al Comune soltanto a seguito della preventiva acquisizione della pronuncia favorevole di VIA o verifica screening.

▪ Comunicazione di Inizio Attività

Rientrano in tale procedura i seguenti impianti:

- a) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici non integrati o aderenti fino a 20 mq.;
- b) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, purché di superficie non superiore a quella della copertura;
- c) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m. e diametro non superiore a 1 m.

### ***Altri casi che esulano dal campo di applicazione dell'autorizzazione unica***

Oltre ai casi sopra esposti esulano dal campo di applicazione della speciale procedura di cui all'art. 29 della l.r. 16/2008 e s.m.i. i progetti che, pur prevedendo anche l'installazione di impianti di produzione di energia, risultano in via principale volti a realizzare interventi, sia su manufatti edilizi preesistenti, sia di nuova edificazione, connotati da autonoma finalità, natura e rilevanza, nel senso che, in detti casi, l'inserimento degli impianti energetici in argomento assume carattere soltanto secondario e strumentale rispetto all'intervento edilizio principale (ci si riferisce, ad esempio, a progetti di nuove costruzioni residenziali o produttive in cui l'oggetto principale è costituito dalla realizzazione di nuove costruzioni rispetto alle quali l'installazione degli impianti in argomento ha un valore secondario e subordinato). In tali casi l'iter approvativo dell'intervento edilizio principale è da considerare prevalente ed assorbente rispetto a quello di cui al citato art. 29, nel senso che, in luogo della procedura di autorizzazione unica, è sufficiente applicare la procedura urbanistico-edilizia relativa all'opera principale, nel cui contesto è comunque da acquisire il provvedimento di autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale sull'impianto di produzione di energia (in

qualità di autorità che, in base al ridetto art. 29, è tenuta ad esprimersi sotto il profilo ecologicoambientale), possibilmente in sede di Conferenza di Servizi indetta dal Comune con convocazione anche della Provincia. Pertanto, ove ricorrano i casi da ultimo citati:

- a) non trova applicazione la procedura dell'autorizzazione unica facente capo alla Provincia (e cioè l'attivazione della procedura della Conferenza di Servizi di cui al ridetto art. 29), bensì la procedura urbanistico-edilizia di volta in volta prescritta per le opere principali, facente capo al Comune interessato;
- b) il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è assoggettato alle regole ordinarie, e cioè al riparto di competenze stabilito nella LR n. 20/1991 e s.m. nonché nella LR n. 21/2006 e nella LR n. 22/2008;
- c) resta comunque ferma l'osservanza delle procedure di valutazione di impatto ambientale o di incidenza naturalistico-ambientale laddove previste dalla normativa vigente in materia.

### ***Installazione di impianti fotovoltaici sulla copertura di serre***

Presso questa Provincia nel corso di questi ultimi anni sono pervenute molte domande di richiesta autorizzazione installazione di pannelli fotovoltaici o solari termici sulla copertura di serre. Si ritiene pertanto opportuno soffermarsi e riportare precisazioni in merito all'iter autorizzativo da seguire:

▪ ***nel caso di serre già esistenti, costituita da strutture edilizie stabili:***

premesso che le serre, così come definite nell'art. 1 della l.r. n. 17/1976 (cioè impianti per l'esercizio di colture agricole costituiti da ogni struttura, anche prefabbricata, stabilmente ancorata al suolo o ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusure laterali abitualmente infisse al suolo e come tali, aventi rilevanza edilizia) rientrano nella nozione più generale di "costruzioni" o "manufatti" e, quindi, sono assimilabili agli "edifici" cui fa riferimento l'art. 11 del d.lgs. n. 115/2008, si ritiene che l'installazione di impianti fotovoltaici sulla copertura di serre preesistenti, al pari di quella su altri manufatti edilizi esistenti, sia soggetta a Comunicazione di Avvio dell'Attività o a Denuncia di Inizio Attività o ad Autorizzazione Unica a seconda della tipologia e della potenza dell'impianto da realizzare ai sensi dell'art. 21, 23 e 29 della l.r.16/2008 e s.m.i.

In particolare l'installazione di impianti fotovoltaici integrati o aderenti alla copertura di serre esistenti rientra nel regime della Comunicazione di Avvio dell'Attività, inoltre sotto il profilo della compatibilità urbanistica vale la regola della loro ammissibilità in tutte le zone del territorio comunale, fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti nella vigente disciplina urbanistico edilizia, come espresso al primo periodo del comma 9 dell'art. 29 della l.r.16/2008.

▪ ***nel caso di serre non esistenti***

Facendo rimando alla Circolare del 9 marzo 2009, è necessario in via del tutto prioritaria che venga definita l'effettiva funzione e natura del manufatto (serra); occorre cioè verificare in via preliminare se la serra risulti connotata da autonomia funzionale con destinazione d'uso a fini produttivi agricoli, svolta da parte di soggetto esercente attività imprenditoriale in tale settore da attestare mediante apposita relazione agronomica comprovante l'attività svolta e tipologia di coltura compatibile con il manufatto stesso.

Pertanto se, a fronte dei ridetti approfondimenti, emerge che la serra viene a costituire l'oggetto principale dell'istanza di che trattasi e l'impianto fotovoltaico da installare sulla struttura di copertura assume esclusivamente carattere accessorio e secondario rispetto alla prima, l'iter approvativo inerente l'intervento principale è da considerarsi prevalente ed assorbente anche dell'intervento secondario, di talchè l'impianto di produzione di energia potrà essere assentito contestualmente al manufatto a servizio del quale viene realizzato, con il medesimo titolo edilizio prescritto per la costruzione principale (serra).

Sarà comunque compito dell'ente che autorizza (Comune) verificare che effettivamente venga svolta costantemente nella serra attività agricola compatibile con il manufatto stesso.

In alternativa, laddove l'interessato volesse invece realizzare un impianto fotovoltaico di potenza maggiore ai 20 Kw, con i relativi sostegni e le infrastrutture connesse, pertanto l'eventuale attività agricola risulti di secondo ordine, allora l'impianto dovrà essere valutato nell'ambito della procedura di autorizzazione unica, il cui rilascio presuppone, peraltro, necessariamente la preventiva valutazione in senso positivo del progetto in esito alla procedura di screening, anche alla luce dei criteri e requisiti progettuali di cui alla d.G.r. n. 551/2008.

### ***Procedure speciali propedeutiche all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio***

Il D. Lgs 387/2003 e la L.R. 22/2007 e s.m.i. stabiliscono che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabili sono opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti; in alcuni casi, inoltre, parte delle infrastrutture ed opere connesse agli impianti (ad esempio cavidotti, viabilità di accesso, etc.) potrebbero attraversare proprietà di altri soggetti.

E', pertanto, necessario che nella domanda sia contenuta la documentazione (di fatto visure catastali) atta a verificare i titoli di proprietà delle aree coinvolte nel progetto. In presenza di soggetti interessati dall'impianto e dalle opere ad esso connesse (ad esempio, proprietari di terreni diversi dal Proponente) è necessario, anche in presenza di accordi bonari fra le parti, scritture private, ecc., attivare la procedura propedeutica all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

La prima fase di adempimenti si concretizza in quanto segue:

- stilare un Rende Noto da affiggere per 20 giorni consecutivi agli albi pretori provinciale e dei Comuni interessati per territorio;
- avvisare formalmente i soggetti interessati dell'apertura del procedimento, dando facoltà agli stessi di visionare la documentazione progettuale e presentare eventuali osservazioni, che saranno valutate in sede di Conferenza dei Servizi.

### **Sanzioni (articolo 33 l. r. 22/2007e s.m.i.)**

La costruzione e l'esercizio degli impianti in assenza dell'Autorizzazione Unica o a condizioni difformi da quelle previste nel titolo autorizzativo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00.

- Ferma restando l'applicazione di tali sanzioni amministrative pecuniarie, i gestori sono, inoltre, tenuti alla immediata rimozione degli impianti: qualora questi non provvedano, gli interventi sono realizzati d'ufficio dal Comune, con addebito delle relative spese ai gestori.
- La mancata trasmissione della DIA prevista dall'articolo 11 o della comunicazione prevista dall'articolo 12, comma 2 (L. Reg. 22/2007), comporta la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.
- All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede ARPAL secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati".

### **Classificazione delle fonti di energia**

#### a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili.

Per fonti energetiche rinnovabili non fossili si intendono l'eolica, la solare, la geotermica, del moto ondoso, la maremotrice, l'idraulica, le biomasse, il gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas.

In particolare, per biomasse si intende la parte biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani<sup>1</sup>.

#### b) Impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili

Si tratta di impianti alimentati da biomasse e da fonte idraulica, con esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d).

#### c) Impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta.

Si tratta di impianti alimentati dalle fonti rinnovabili non comprese tra quelle di cui alla lettera b).

#### d) centrali ibride.

Si tratta di centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi compresi gli impianti di co-combustione (impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili).

#### e) Impianti di microgenerazione

Si tratta di impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).

---

<sup>1</sup> Relativamente alle biomasse, il D.Lgs. 152/2006 nell'allegato X alla parte quinta, Parte II – Sezione 4 "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" specifica che possono considerarsi biomasse, per tipologia e provenienza, i materiali vegetali prodotti da coltivazioni dedicate o prodotti da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate. In ragione di questa definizione possono considerarsi biomasse gli oli vegetali prodotti dalla lavorazione di colza, soia e palma.

Si riporta di seguito la classificazione degli impianti di produzione di energia, come da deliberazione C.I.P.E. n.6 del 29.04.1992:

- a) alimentati da fonti rinnovabili (sole - vento – risorse idriche – risorse geotermiche – maree - moto ondoso – trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici);
- b) alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili (cioè tramite cogenerazione intesa come produzione combinata di energia elettrica e calore; calore di risulta, energia recuperabile in processi e impianti; scarti di lavorazione e/o di processi; fonti fossili da giacimenti minori isolati);
- c) alimentati da fonti convenzionali che utilizzano combustibili fossili commerciali non rientranti in a) e b) (es. carbone, l'olio combustibile e il gas naturale).